



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 129 DEL 4/07/2018

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE PER IL QUINQUENNIO 2018-2023 - DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI OPERATIVI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI NELLA PROCEDURA DI RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario Generale f.f.;

VISTA la determinazione n. 8 dell'8 giugno 2018 con cui il Presidente della Camera di Commercio, con pubblicazione dell'avviso in data 11 giugno c.a., ha dato avvio alle procedure di rinnovo del Consiglio per il quinquennio 2018-2023, in adempimento di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio", che definisce le procedure per la determinazione della consistenza delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni dei consumatori;

CONSIDERATO che in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto 156/2011, le candidature ai fini della ripartizione dei seggi dovranno essere presentate entro e non oltre 40 giorni dalla pubblicazione dell'avviso e quindi entro e non oltre lunedì 23 luglio 2018 (il termine di 40 giorni scade sabato 21 luglio 2018 e quindi viene differito al primo giorno seguente non festivo);

TENUTO CONTO che le organizzazioni interessate dovranno trasmettere tutte le informazioni di cui agli allegati A, B, C e D al DM 156/2011 sotto forma di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, rese ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

RICHIAMATO l'art. 71, 1° comma, del predetto DPR 445/2000 che dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 75 che così dispone "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera";

CONSIDERATO, inoltre, che il Ministero dello Sviluppo economico ha più volte chiarito che le camere di commercio devono effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di partecipazione (vedi lettera del 12 marzo 2013 prot. n. 98348, circolare del 7 marzo 2014 prot. n. 39517) e che la verifica si rende maggiormente necessaria nel caso in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime dichiarazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario individuare un campione significativo sul quale effettuare i controlli anche a campione e poi valutarne coerentemente l'esito;

TENUTO CONTO che mentre l'esito positivo dei controlli a campione consente di validare i dati complessivi, l'emergere di discordanze non potendosi proiettare in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, rende di norma necessario ampliare



il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati (Nota MISE prot. n. 39517 del 7/3/2014);

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 4/6/2018 con cui la Giunta camerale ha approvato le linee di indirizzo per la procedura, per l'esecuzione dei controlli e per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai fini dell'adozione del disciplinare per la definizione dei controlli sul piano operativo da parte del Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per le fasi procedurali attribuite alla competenza della Camera di Commercio;

DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Dott.ssa Ivana Valerio responsabile dell'Ufficio Affari Generali;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Ente;

#### DETERMINA

di approvare il disciplinare per l'esecuzione dei controlli operativi sulle autocertificazioni nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale per il quinquennio 2018-2023, allegato n. 1 alla presente determinazione.

Visto per la regolarità contabile

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione

(dott. Luigi di Pietro)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005

Il SEGRETARIO GENERALE f.f.

(dott. Giuseppe Santoro)

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005



Allegato n. 1

**DISCIPLINARE**  
per l'esecuzione dei controlli sulle autocertificazioni  
nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale 2018 - 2023

**ART. 1 OGGETTO E FINALITA'**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate alla Camera di Commercio di Foggia nella procedura di rinnovo del Consiglio camerale 2018-2023.
2. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Foggia sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (o autocertificazioni), sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e alla prevenzione ed eventuale repressione di abusi in relazione alla procedura di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

**ART. 2 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI**

1. I controlli effettuati dalla Camera di Commercio di Foggia possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse.
2. I controlli possono essere di tipo preventivo o successivo a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
3. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

**ART. 3 – CONTROLLI PUNTUALI**

1. E' fatto obbligo di effettuare il controllo puntuale preventivo sui contenuti delle autocertificazioni in particolare relativamente ai seguenti dati:
  - a) la rispondenza delle autocertificazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011 e conformemente alla modulistica ad esso allegata;
  - b) la provenienza e sottoscrizione dell'autocertificazione;
  - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso;
  - e) la completezza delle informazioni documentate.
2. Sarà effettuato inoltre il controllo puntuale per:
  - a. L'iscrizione delle singole imprese nel registro o nel REA nella circoscrizione territoriale della CCIAA di Foggia, anche ai fini dell'arricchimento dei dati del diritto annuale versato da ciascuna impresa;
  - b. La corrispondenza del codice di attività ATECO delle imprese con il settore per il quale l'Associazione intende concorrere;
  - c. La presenza di eventuali duplicazioni negli elenchi presentati dalla stessa Organizzazione;
3. E' facoltà del responsabile del procedimento provvedere a determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi che successivi.

**ART. 4 – CONTROLLI A CAMPIONE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI**

1. La Camera di commercio deve effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del richiamato D. Lgs. n. 445 del 2000, idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle domande di partecipazione alla procedura in oggetto;



2. I controlli a campione verranno effettuati su tutti gli elenchi presentati dall'organizzazione imprenditoriale, dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori ;
3. La procedura prescelta per l'estrazione del campione dall'intero (N) si basa sulla tecnica del campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre a intervalli regolari tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento;
4. Il numero dei soggetti da sottoporre a verifica è fissato in relazione al numero complessivo indicato nell'elenco di cui agli ALLEGATI B e D alle istanze di partecipazione al procedimento, depurato dei soggetti non aventi titolo a seguito dell'incrocio con i dati del Registro delle Imprese e delle istanze di regolarizzazione;
5. L'ampiezza di campionamento (n) per ogni elenco è pari al 5% del totale per le Organizzazioni imprenditoriali e per le organizzazioni sindacali e per le associazioni dei consumatori sicché il passo (k) è dato dalla frazione  $N/n$  mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra 1 e k, con arrotondamento all'unità superiore;
6. L'Ufficio deputato ai controlli in parola è costituito come segue:
  - a) dott. Giuseppe Santoro, responsabile del procedimento;
  - b) dott.ssa Valentina Altamura, responsabile Servizio Affari Generali e Personale;
  - c) dott.ssa Ivana Valerio, responsabile Ufficio Affari Generali.
7. I controlli a campione per le Organizzazioni imprenditoriali avranno per oggetto:
  - la verifica della documentazione comprovante il versamento di almeno una quota di adesione nell'ultimo biennio;  
In merito alla quantificazione della quota associativa si rende necessario evidenziare che, se da un lato rientra nell'autonomia delle organizzazioni la possibilità di quantificare e definire le modalità di riscossione della quota di adesione annuale, dall'altro, occorre che sia una effettiva quota di adesione e non una quota meramente simbolica, come stabilisce l'art. 12 comma 2 della Legge 580/93 così come modificato dal D. Lgs. 219/2016.  
A tal proposito, non essendo ancora stato emanato il regolamento che dovrà disciplinare l'attuazione delle nuove disposizioni previste al comma 4 del citato articolo, questa Camera di commercio terrà conto della nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 39517 del 7/3/2014 che a tal fine afferma: "certamente possono considerarsi quote meramente simboliche quelle inferiori all'unità di conto monetaria, pari a un euro, si ritiene che possono essere considerate tali le quote superiori a tale importo ove palesemente e drasticamente sproporzionate rispetto a quelle medie riscosse dalle altre associazioni del medesimo settore".
  - la verifica del dato relativo al numero degli addetti: tale controllo deve partire dalla dichiarazione resa dalla associazione in ordine alla fonte da cui è stato acquisito il dato sugli occupati (direttamente dall'impresa con dichiarazione del loro rappresentante legale, presso gli enti previdenziali ed assistenziali, o altro).  
Si precisa che in sede di controllo sarà necessario esibire le dichiarazioni dei legali rappresentanti delle imprese o la documentazione rilasciata dagli istituti previdenziali e assistenziali. Nel caso in cui la fonte dei dati siano altre, occorre specificarne la natura e documentare i dati onde consentirne la verifica direttamente presso le relative imprese. Si rammenta che Infocamere provvede ad arricchire preventivamente l'elenco delle imprese anche con il numero degli addetti delle imprese, quali risultano dalle denunce all'INPS I Registro. Pertanto, sarà possibile utilizzare anche tale fonte con l'avvertenza che i dati di natura statistica si riferiscono all'impresa e non alle singole unità locali.
8. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano i nominativi elencati nell'allegato D al DM 156/2011 e avranno



per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o agli elenchi tenuti dall'associazione dei consumatori.

9. Mentre l'esito positivo dei controlli a campione consente di validare i dati complessivi, l'emergere di discordanze non potendosi proiettare in termini di rettifiche al complesso di dati dichiarati in modo proporzionale alle discordanze emerse nel campione esaminato, rende di norma necessario ampliare il medesimo campione fino ad estendere i controlli sulla totalità dei dati (Nota MISE prot. n. 39517 del 7/3/2014).
10. In esito ai controlli a campione, gli elenchi B e D saranno depurati di tutte le posizioni irregolari e di conseguenza verranno rettificati i relativi dati comunicati negli allegati A (numero imprese e numero addetti) e C (numero degli iscritti).
11. Di norma l'estrazione del campione e la verifica della documentazione vengono effettuati, in data da concordarsi con ciascuna Organizzazione/Associazione, presso la sede camerale.

#### ART. 5 – TEMPISTICA DEI CONTROLLI

I controlli, sia puntuali che a campione, devono essere attivati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande.

#### ART. 6 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVATE NEI CONTROLLI

1. Qualora il responsabile del procedimento rilevi irregolarità e/o omissioni sanabili è tenuto ad invitare i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 10 giorni ai sensi dell'art. 5 del DM 156/2011.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il responsabile del procedimento dovrà verificare tra le altre:
  - a) l'evidenza dell'errore;
  - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
  - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

#### ART. 7 – CASI DI ESCLUSIONE O DI IRRICEVIBILITA'

1. Il responsabile del procedimento adotta provvedimenti di esclusione:
  - a) nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
  - b) nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione, ai sensi del comma I dell'articolo 5 del decreto n. 156/2011 (articolo 5, comma 2);
  - c) nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 2 e dell'articolo 3, comma I del decreto n. 156/2011;
2. Il responsabile del procedimento adotta provvedimenti di irricevibilità:
  - a) nel caso in cui i dati e la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sia affetta da irregolarità non sanabili (articolo 5, comma 2);
  - b) nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi allegati A e C (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma I);
  - c) nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'articolo 12 della legge n. 580/1993, i dati disgiuntamente (articolo 4, comma 3)



#### ART. 8 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora il responsabile del procedimento, in sede di controllo dei contenuti delle autocertificazioni rilevi elementi tali da configurare ipotesi di falsità nelle dichiarazioni rese, è tenuto alla denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale.
2. Nel caso di cui al comma 1, il responsabile del procedimento adotta:
  - a. nel caso di controllo preventivo, il provvedimento di esclusione ai sensi dell'articolo 5 del DM 156/2011 in relazione alle irregolarità non sanabili;
  - b. in caso di controllo successivo, i più adeguati provvedimenti ivi compreso l'eventuale annullamento degli atti già adottati.
3. Di tutte le operazioni sopra descritte si redigerà processo verbale alla presenza di almeno due funzionari camerale e se ne darà comunicazione scritta all'interessato.
4. Nella comunicazione al Presidente della Giunta regionale, il responsabile del procedimento dà conto dei provvedimenti di irricevibilità ed esclusione eventualmente adottati.

#### ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicano le leggi vigenti e regolamenti ed in particolare il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il DM 4.8.2011, n. 156.